



**COMUNE DI COLCERESA**

Provincia di Vicenza

# **PIANO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE**

Approvato con deliberazione C.C. n. 53 del 24/11/2021

# PIANO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

## **Premessa**

La Regione Veneto, con Legge Regionale n. 10 del 18/02/2019, ha istituito formalmente il Comune di Colceresa mediante fusione dei Comuni di Mason Vicentino e Molvena.

Al momento della fusione erano in vigore i seguenti Piani comunali del Commercio su aree pubbliche, relativi ai due ex comuni:

### Comune di Mason Vicentino

Piano approvato con delibera C.C. n. 28 del 03.06.2002 che prevedeva:

- mercato annuale ogni sabato pomeriggio in via G. Marconi
- 1 posteggio isolato il giovedì mattina nel piazzale del mercato sito in via G. Marconi

Istituzioni di 2 posteggi: Delibera C.C. n. 19 del 29.06.2006

- 2 posteggi isolati in via A. De Gasperi

### Comune di Molvena:

Nessun piano approvato

## **Analisi:**

- mercato annuale del sabato pomeriggio:

L'area interessata al mercato in Via G. Marconi ha subito una forte modifica causa la nuova viabilità introdotta nel 2017; l'area di posteggio è ora sede di parcheggi e la disposizione stessa non permette il posizionamento di posteggi.

L'area mercatale non è stata spostata in quanto, causa la poca appetibilità commerciale del mercato l'unica ditta presente (dal 2012) ha cessato il 11.12.2017

- posteggio isolato del giovedì mattina: sempre attivo
- 2 posteggi di via A. De Gasperi:

l'unica ditta presente ha cessato la presenza il 20.12.2017 causa lavori della Superstrada Pedemontana Veneta.

L'area di posteggio è ora sede stradale.

Vista la nuova viabilità del comune di Colceresa e la mancanza di domanda da parte di operatori commerciali si ritiene di:

- sopprimere il mercato settimanale del sabato pomeriggio
- istituire singoli posteggi in ciascuna delle località degli ex comuni di Mason Vicentino e Molvena, per un totale di 6 posteggi per il settore alimentare e per gli imprenditori agricoli nelle mattine di giovedì e venerdì.

Il Piano Comunale del Commercio su aree Pubbliche ai sensi della L.R. n. 10 del 6 aprile 2001 e del relativo Regolamento attuativo, ha durata triennale ed efficacia, comunque, fino all'adozione di un nuovo piano. Il piano si compone delle seguenti parti:

- 1 – Ricognizione delle aree destinate all'esercizio del commercio su posteggi in concessione
- 2 – Individuazione delle aree in cui è vietato il commercio in forma itinerante
- 3 – Regolamento per lo svolgimento del commercio su aree pubbliche

### **1 – Ricognizione delle aree destinate all'esercizio del commercio su posteggi in concessione**

Istituzione di posteggi singoli nelle seguenti località:

- Mason Vicentino: Piazza mercato (Via G. Marconi)
- Villaraspa: via Giovanni XXIII, di fronte ad ex scuola elementare
- Molvena: parcheggio piazza degli Alpini
- Mure: parcheggio piazza Don Clerio Stefani
- Villa: parcheggio piazza Marco Poli
- parcheggio via Ponticello

### **2 – Individuazione delle aree di cui è vietato il commercio in forma itinerante (planimetria allegata)**

L'esercizio del commercio ambulante in forma itinerante è vietato, al fine di garantire la tutela del patrimonio religioso, storico ed artistico del comune, nelle seguenti zone:

- Nell'area antistante le chiese del territorio di Colceresa
- Nell'area antistante i cimiteri del territorio di Colceresa
- Nell'area antistante le due sedi municipali di via G. Marconi e via Roma


Comune di Salcedo



# COMUNE DI COLCERESA

AREA DEMOGRAFICA

SERVIZIO COMMERCIO E PUBBLICI ESERCIZI



Etichetta	Indirizzo
P1	Mason, piazza Mercato (via G. Marconi)
P2	Villa, Piazza Marco Poli
P3	Molvena, piazza degli Alpini
P4	Mure, piazza Don Clerio Stefani, via Soprachiesa
P5	via Ponticello
P6	Villaraspa, via Giovanni XXIII

## LEGENDA

Aree del Piano del Commercio

● Aree pubbliche adibite a commercio

● Sedi municipali, chiese, cimiteri

▭ Confini comunali

Viabilità

— Strade Comunali

— Strade Provinciali/Regionali

## PIANO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Scala della mappa: 1:25.000

- Data di aggiornamento: 25 ottobre 2021



# COMUNE DI COLCERESA

PROVINCIA DI VICENZA

## REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Approvato con deliberazione C.C. N. 53 del 24/11/2021

- Art. 1 - Oggetto
- Art. 2 - Definizioni
- Art. 3 - Esercizio dell'attività
- Art. 4 - Autorizzazione con posteggio
- Art. 5 - Numero massimo posteggi per impresa
- Art. 6 - Svolgimento dell'attività con posteggio – obblighi e divieti
- Art. 7 - Autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante
- Art. 8 - Svolgimento dell'attività in forma itinerante – divieti
- Art. 9 - Sub-ingresso nella titolarità dell'autorizzazione
- Art. 10 - Reintestazione dell'autorizzazione e della concessione dell'area
- Art. 11 - Indirizzi generali in materia di orari
- Art. 12 - Normativa igienico-sanitaria
- Art. 13 - Piano dei posteggi isolati
- Art. 14 - Trasferimenti dei posteggi
- Art. 15 - Soppressione del mercato o di singoli posteggi
- Art. 16 - Ampliamento dei posteggi
- Art. 17 - Migliorie
- Art. 18 - Regolazione della circolazione veicolare
- Art. 19 - Produttori agricoli
- Art. 20 - Manifestazioni straordinarie
- Art. 21 - Sospensione dell'autorizzazione d'esercizio
- Art. 22 - Revoca e Decadenza dell'autorizzazione/concessione d'esercizio
- Art. 23 - Sanzioni
- Art. 24 - Fornitura di energia elettrica
- Art. 25 - Revoca della concessione del posteggio
- Art. 26 - Sospensione e revoca della concessione per omesso pagamento dei tributi
- Art. 27 - Disposizioni transitorie
- Art. 28 - Entrata in vigore

## CAPO I OGGETTO E DEFINIZIONI

### Art. 1 Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività di commercio sulle aree pubbliche nel territorio comunale, secondo quanto previsto da:
  - a. Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 114 (di seguito indicato come “decreto legislativo”),
  - b. Legge Regionale n. 10 del 6 aprile 2001 e successive modificazioni (di seguito indicata come “legge regionale”);
  - c. Indirizzi regionali di programmazione del commercio al dettaglio su aree pubbliche contenuti nelle DGR n. 1902 del 20 luglio 2001, n. 633 del 14.3.2003 e n. 2113 del 2/08/2005;
  - d. Ordinanza del Ministero della Sanità del 3 aprile 2002 e DGR n. 3710 del 10 ottobre 2007 relativamente ai requisiti igienico-sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche;
  - e. relativamente alle modalità di assegnazione dei posteggi su aree pubbliche:
    - Deliberazione di Giunta Regionale Veneto n. 986 del 18.06.2013
    - Deliberazione di Giunta Regionale Veneto n. 1017 del 29.06.2016
    - Deliberazione di Giunta Regionale Veneto n. 1551 del 10.10.2016
    - Deliberazione di Giunta Regionale Veneto n. 1552 del 10.10.2016
    - Deliberazione di Giunta Regionale Veneto n. 1704 del 09.12.2020
2. Il regolamento viene approvato o modificato dal Consiglio Comunale, sentite le rappresentanze locali delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale.

### Art. 2 Definizioni

1. Agli effetti del presente regolamento s'intendono:
  - a. **per commercio su aree pubbliche:** l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche o sulle aree private delle quali il Comune ha la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;
  - b. **per aree pubbliche:** le strade, i canali, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura, destinata ad uso pubblico;
  - c. **per posteggi isolati:** mercato costituito da un numero di posteggi fino a cinque;
  - d. **per orario di vendita:** corrisponde all'orario entro il quale e fino al quale i banchi di vendita devono essere aperti e funzionanti, con l'attrezzatura idonea a svolgere l'attività, con la merce esposta e debitamente prezzata, la cassa funzionante e l'operatore presente. Qualora sia indicato un orario estivo ed invernale, lo stesso decorre dall'entrata in vigore o dalla cessazione dell'ora legale;
  - e. **per attrezzatura idonea a svolgere l'attività:** il negozio mobile o il banco temporaneo, dotato di misuratore fiscale, che abbia le caratteristiche necessarie per tipologia e dimensioni ad operare nello specifico posteggio e la quantità di merce esposta idonea a soddisfare le potenziali richieste dell'utenza;
  - f. **per manifestazione straordinaria:** la manifestazione a carattere culturale, sportivo, religioso, politico, benefico o ricreativo e di promozione socioeconomica, a carattere straordinario e quindi non avente cadenza fissa periodica, in occasione della quale viene svolta attività di commercio e somministrazione come attività complementare alla manifestazione stessa;
  - g. **per sagra:** manifestazione tradizionale a carattere locale in occasione della quale viene svolta attività di commercio e somministrazione, come attività complementare;

- h. **per autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche:** l'atto che abilita all'esercizio del commercio sulle aree pubbliche; viene rilasciato dal Comune in cui è ubicato il posteggio al commerciante o alla società di persone che opera nel posteggio; per gli operatori itineranti tale atto viene rilasciato ai sensi della vigente normativa Nazionale e Regionale;
- i. **per autorizzazione temporanea:** l'atto rilasciato dal Comune a ditte iscritte al Registro delle Imprese ed in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del Decreto Legislativo 114/1998, che abilita all'esercizio del commercio sulle aree pubbliche in occasione di manifestazioni straordinarie con durata non superiore a trenta giorni;
- j. **per concessione:** il titolo che consente, unitamente all'autorizzazione alla vendita, di occupare spazio pubblico nell'ambito di una manifestazione, di un mercato o in un posteggio isolato;
- k. **per posteggio:** la parte di area pubblica o privata della quale il Comune ha la disponibilità, che è data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio del commercio su aree pubbliche;
- l. **per ampliamento:** la possibilità di un operatore con concessione di posteggio di chiedere l'aumento della superficie del posteggio stesso;
- m. **per settore merceologico:** ai sensi del comma 1 dell'art. 5 del D.Lgs. 114/98, l'attività commerciale può essere riferita al settore alimentare (con o senza somministrazione) o al settore non alimentare; l'esercizio del commercio di prodotti del settore alimentare richiede il possesso dei requisiti professionali;
- n. **per tipologia merceologica:** la specifica merceologia che deve essere posta in vendita in un posteggio, stabilita nella deliberazione d'approvazione del piano comunale di cui all'art. 2 della Legge Regionale 10/2001 ;
- o. **per operatore precario:** l'operatore già titolare di un'autorizzazione per il commercio su area pubblica che concorre, mediante partecipazione alla spunta, all'assegnazione di un posto o non occupato dal titolare o non ancora assegnato;
- p. **per produttori agricoli:** gli imprenditori agricoli che vendono al dettaglio i prodotti provenienti in misura prevalente dalle proprie aziende, ai sensi del Decreto Legislativo 18.05.2001 n. 228 e successive modificazioni;

## CAPO II NORMATIVA GENERALE

### Art. 3 Esercizio dell'attività

1. Il commercio su aree pubbliche può essere svolto su posteggi dati in concessione per il periodo stabilito dalle vigenti norme Nazionali e Regionali, in forma itinerante, su qualsiasi area pubblica non esplicitamente interdetta.
2. L'autorizzazione di cui all'art. 28, comma 1, lettera a), del Decreto Legislativo 114/1998, rilasciata da un Comune della Regione Veneto sede di posteggio, abilita i titolari della stessa anche all'esercizio dell'attività in forma itinerante nell'ambito del territorio della Regione, alla partecipazione in qualità di precario nei mercati del Veneto ed alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale.
3. L'autorizzazione di cui all'art. 28, comma 1, lettera b) del decreto legislativo per l'attività in forma itinerante, abilita i titolari della stessa ad esercitare la propria attività su tutto il territorio nazionale, a partecipare alle fiere che si svolgono sul territorio medesimo, alla spunta nei mercati e nei posteggi isolati in tutto il territorio nazionale in qualità di "precari", alla vendita al domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, studio, cura, intrattenimento o svago con l'obbligo di esibizione, attraverso esposizione, del tesserino di riconoscimento di cui

all'articolo 19 del Decreto Legislativo 114/1998 e con l'osservanza di quanto disposto dal comma 9 del medesimo articolo..

4. Le autorizzazioni di cui ai commi 2 e 3 sono rilasciate, con riferimento ai settori merceologici alimentare (con o senza somministrazione) e non alimentare, a chi è in possesso dei requisiti soggettivi previsti dall'art. 5 del Decreto Legislativo 114/1998.
5. L'operatore per poter esercitare l'attività di vendita su area pubblica deve dimostrare agli organi di vigilanza di possedere la relativa autorizzazione o documenti comprovanti il diritto.
6. Nei mercati possono operare solamente commercianti su aree pubbliche in possesso della prescritta autorizzazione o documento equivalente e gli imprenditori agricoli, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 228 del 2001, che vendono in misura prevalente i prodotti provenienti dalle rispettive aziende.

#### **Art. 4**

##### **Autorizzazione con posteggio**

1. L'autorizzazione per esercitare il commercio su area pubblica mediante utilizzo di posteggi dati in concessione, è rilasciata dal Dirigente del Settore Commercio.
2. L'attività di commercio su aree pubbliche su posteggi, è soggetta al requisito della regolarità contributiva nei confronti di INPS, INAIL o di altri istituti previdenziali. Si richiamano integralmente le disposizioni degli artt.4 bis e 4 ter della Legge Regionale del Veneto 10/2001.
3. La domanda di assegnazione, a pena d'ineleggibilità, deve essere trasmessa al Comune entro il termine e con le modalità stabilite da apposito bando.
4. Qualora la domanda sia incompleta per mancanza di dati non essenziali, il Dirigente del Commercio lo comunica al richiedente entro trenta giorni, indicando le cause di irregolarità o di incompletezza e assegnando un termine per la regolarizzazione.
5. Relativamente alle modalità di assegnazione dei posteggi su aree pubbliche ci si rifà alla vigente normativa Nazionale e Regionale.
6. Per i posteggi isolati la graduatoria delle domande pervenute è riferita ai singoli posteggi.
7. Contro la graduatoria è ammessa istanza di revisione da presentarsi al Comune tramite SUAP entro quindici giorni dalla sua pubblicazione all'albo pretorio. Sull'istanza il Comune si pronuncia entro il termine stabilito dalle vigenti normative.
8. La scelta del posteggio in assegnazione è effettuata dall'operatore secondo l'ordine di collocazione nella graduatoria formata per ciascun settore merceologico o tipologia merceologica; il primo richiedente in graduatoria ha priorità nella scelta rispetto al secondo e così di seguito, sino all'assegnazione di tutti i posteggi liberi pubblicati.
9. L'autorizzazione e la relativa concessione del posteggio sono rilasciate, in applicazione della graduatoria approvata, entro il termine stabilito dalle vigenti normative. La concessione ha validità per il periodo stabilito dalla vigente normativa Statale e Regionale descritta nel bando. In caso di subingresso l'acquirente subentra nelle restanti annualità della concessione.
10. Il titolare di autorizzazione deve comunicare ogni cambiamento relativo alla propria ditta (residenza, sede legale, variazioni di rappresentanza legale, forma societaria, ecc.) entro trenta giorni dalla variazione, pena l'applicazione della sanzione di cui all'art. 28 comma 3 del presente regolamento.

#### **Art. 5**

##### **Numero massimo posteggi per impresa**

1. Così come previsto al punto 7 della deliberazione della Giunta Regionale 18 giugno 2013, n. 986, al fine di evitare il verificarsi di situazioni di oligopolio, un medesimo soggetto giuridico non può essere titolare o possessore di più di due posteggi.
2. Le previsioni del presente articolo valgono anche per i Produttori Agricoli.

## **Art. 6**

### **Svolgimento dell'attività con posteggio – obblighi e divieti**

1. Ogni operatore commerciale può utilizzare il posteggio esclusivamente per la vendita al dettaglio dei prodotti riferiti alla tipologia merceologica stabilita nel Piano, anche se limitata rispetto all'autorizzazione.
2. L'operatore ha l'obbligo di esibire l'autorizzazione o documenti comprovanti il diritto su richiesta dei competenti organi di vigilanza.
3. L'operatore non può rifiutare la vendita della merce esposta al pubblico per la quantità e la qualità richiesta dal compratore.
4. I prodotti esposti per la vendita devono indicare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee, così come previsto dall'art. 14 del Decreto Legislativo 114/1998.
5. E' vietato occupare più spazio di quello concesso.
6. E' vietato appendere la merce alle strutture di copertura del banco di vendita in modo da superare le misure del posteggio indicate in autorizzazione.
7. E' vietato esporre la merce per terra, fatto salvo per la vendita di fiori, piante e prodotti ad essi accessori e complementari.
8. E' vietata la vendita di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione diverse da quelle poste in recipienti chiusi nei limiti e con le modalità di cui all'art. 176, comma 1, del R.D. n. 635/1940, nonché di vendere o esporre armi, esplosivi od oggetti preziosi; è vietata altresì la vendita di giochi pirici non consentiti.
9. E' vietato il deposito e l'uso di materiali infiammabili in genere e l'accensione di fuochi. La cottura di caldarroste, mandorle, popcorn, frittelle, patatine e la produzione di zucchero filato è consentita solo nelle località e con le modalità previste da apposito provvedimento.
10. E' obbligatoria la copertura dei banchi del mercato. Le tende ed analoghe coperture dei banchi devono essere collocate in modo da lasciare libero ed agevole il passaggio, da non costituire pericolo e molestia e da non precludere la visuale degli altri banchi e degli eventuali negozi adiacenti.
11. Qualora nel mercato sia stata predisposta la fornitura di energia elettrica, la fornitura di acqua e gli scarichi, è obbligatorio l'utilizzo degli stessi. Nel tal caso non è consentito l'uso di altre forme di energia.(accumulatori, generatori, ecc.).
12. E' vietato usare megafoni, altoparlanti o altri mezzi di amplificazione sonora; l'uso di strumenti o riproduttori di suoni è consentito ai soli venditori di strumenti musicali, di apparecchi radio, dischi, musicassette e compact disk limitatamente al tempo di prova d'ascolto e con volume di suono moderato e tale da non determinare disturbo alla quiete pubblica.
13. E' vietato disturbare il pubblico con grida o schiamazzi, importunarlo con insistenti offerte di merci, o ricorrere alla vendita mediante il sistema del pubblico incanto.
14. E' comunque vietato compiere atti o tenere comportamenti tali da compromettere il buon funzionamento del mercato.
15. L'operatore deve mantenere pulito il posteggio sia durante l'orario di vendita sia a vendita ultimata. Non deve inoltre sporcare in alcun modo l'area di mercato. Al termine delle operazioni di vendita gli operatori devono raccogliere i rifiuti secondo le modalità di raccolta differenziata previste dal Comune.
16. L'operatore deve rispettare gli orari stabiliti per l'esercizio dell'attività (orario di inizio e fine vendita), per l'utilizzo di veicoli non adibiti a struttura di vendita e per il montaggio e lo smontaggio delle strutture.
17. L'operatore deve rispettare le eventuali condizioni particolari a cui è sottoposto l'esercizio del commercio, ai fini della salvaguardia delle aree aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale.
18. E' vietato danneggiare la sede stradale, la segnaletica e gli elementi di arredo urbano.

19. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, per quanto compatibili, anche ai produttori agricoli che esercitano la vendita dei propri prodotti con posteggio.
20. Devono essere rispettate eventuali ordinanze che limitino l'accesso alle aree mercatali con mezzi che abbiano un peso superiore a quello consentito dalle ordinanze stesse.

#### **Art. 7**

##### **Autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante**

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante di cui all'art. 28, comma 1, lettera b) del Decreto Legislativo 114/1998, è rilasciata dall'ufficio commercio.
2. L'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante di cui all'articolo 28, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 114/1998 è rilasciata ai sensi della vigente normativa Statale e Regionale.
3. L'attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante, è soggetta al requisito della regolarità contributiva nei confronti di INPS, INAIL o di altri istituti previdenziali. Si richiamano integralmente le disposizioni degli artt.li 4 bis e 4 ter della Legge Regionale del Veneto 10/2001.
4. Per ottenere l'autorizzazione di cui al comma 1) deve essere trasmessa al Comune domanda esclusivamente in modalità telematica, tramite il Portale SUAP all'indirizzo [www.impresainungiorno.gov.it](http://www.impresainungiorno.gov.it).
5. Qualora la domanda sia incompleta o non regolare, il Dirigente dell'Ufficio Commercio ne dà comunicazione al richiedente, indicando le cause di irregolarità o di incompletezza e assegnando un termine per la regolarizzazione.
6. Ad uno stesso soggetto non può essere rilasciata più di un'autorizzazione, salvo il caso di sub-ingresso o di conversione.
7. Il titolare di autorizzazione in forma itinerante deve comunicare al Comune entro trenta giorni, le variazioni intervenute nella propria compagine societaria (cambio di rappresentanza legale, forma societaria, indirizzo all'interno del comune, ecc.), pena l'applicazione della sanzione di cui all'art. 28 comma 3, del presente regolamento.
8. L'attività di commercio in forma itinerante deve iniziare entro sei mesi dal rilascio dell'autorizzazione, salvo proroga ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. a) della Legge Regionale. L'inizio attività è provata tramite la posizione IVA, l'iscrizione alla Camera di Commercio e l'iscrizione alla gestione pensionistica presso l'INPS. In mancanza anche di uno solo di tali elementi probatori, l'attività non si considera iniziata e l'Ufficio Commercio provvede alla revoca dell'autorizzazione rilasciata.

#### **Art. 8**

##### **Svolgimento dell'attività in forma itinerante – divieti**

1. L'esercizio dell'attività in forma itinerante può essere svolto su qualsiasi area pubblica, fatta eccezione per quanto previsto dai commi 2 e 6, in modo tale da differenziarsi dal commercio su suolo pubblico con posteggio fisso. L'attività in forma itinerante può essere svolta con qualsiasi mezzo, purché adibito sia al trasporto che all'esposizione della merce; l'attrezzatura di vendita e la merce non possono essere poste a contatto con il terreno, la merce non può essere esposta su banchi collocati a terra e devono essere rispettate le norme sanitarie vigenti.
2. L'esercizio del commercio itinerante è consentito a condizione che la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale.
3. Ai sensi dell'art. 4 della Legge Regionale 10/2001, le soste sono consentite per il tempo strettamente necessario per servire il consumatore, fino ad un massimo di due ore nello stesso posto con obbligo di spostamento di almeno 250 metri e con divieto di tornare nel medesimo punto nell'arco della giornata. La permanenza su una porzione di area pubblica oltre le due ore configura l'esercizio di un'attività di tipo "A" in carenza della prescritta autorizzazione. Lo stesso dicasi se la sosta interessa l'area di un posteggio isolato, libero per assenza del titolare o perché mai assegnato.

4. L'esercizio dell'attività in forma itinerante può essere svolto su qualsiasi area pubblica che non sia espressamente interdetta dalla legislazione vigente o dal Comune o comunque dallo stesso sottoposta a condizioni particolari, ai sensi dell'art. 2 della Legge Regionale Veneto 10/2001, per motivi di viabilità, di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse, nonché per motivi di salvaguardia di aree aventi valore architettonico, storico, artistico e ambientale.
5. Il Comune appronta un elenco delle vie lungo le quali sono evidenziate le zone vietate al commercio itinerante ai sensi del precedente comma, che costituisce parte integrante del Piano del commercio su Aree Pubbliche. L'elenco è altresì tenuto a disposizione degli interessati presso l'ufficio comunale competente.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo, in quanto compatibili, si applicano anche ai produttori agricoli che esercitano la vendita dei propri prodotti in forma itinerante.

## **Art. 9**

### **Sub-ingresso nella titolarità dell'autorizzazione**

1. Il trasferimento, in gestione od in proprietà, dell'azienda o di un suo ramo, per atto tra vivi od a causa di morte (sub-ingresso), comporta di diritto il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione amministrativa a chi subentra nello svolgimento dell'attività, a condizione che il subentrante sia in possesso dei requisiti soggettivi stabiliti dalla legge per gestire l'attività.
2. Il trasferimento dell'azienda o di un suo ramo, se avviene per atto tra vivi, deve essere effettuato con atto pubblico o con scrittura privata autenticata; se avviene per causa di morte, nelle forme e modi previsti dalla normativa vigente per la devoluzione dell'eredità.
3. Qualora l'attività sia esercitata su un posteggio in area pubblica, il trasferimento per atto tra vivi od a causa di morte dell'azienda o di un suo ramo comporta per il subentrante il diritto all'intestazione della concessione dell'area sede di posteggio, per il periodo residuo della durata dell'autorizzazione in corso.
4. Il trasferimento in gestione od in proprietà dell'azienda o di un suo ramo, comporta anche il trasferimento al subentrante dei titoli di priorità del dante causa relativi all'azienda ceduta ad eccezione dell'anzianità d'iscrizione nel repertorio delle notizie economiche ed amministrative (R.E.A.).
5. Il subentrante per atto tra vivi in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 71 del decreto legislativo n. 59/2010, può iniziare l'attività solamente dopo aver presentato la comunicazione di sub-ingresso. La comunicazione deve essere presentata entro sessanta giorni dalla data di acquisto del titolo, pena la decadenza dal diritto di subingresso, ai sensi dell'art. 6 comma 2 della Legge Regionale del Veneto 10/2001. La decadenza opera di diritto e il relativo avvio di procedimento è comunicato all'interessato e, in caso di gestione d'azienda, anche al titolare che ha affidato l'azienda, dal Dirigente dell'Ufficio Commercio.
6. Il subentrante per atto tra vivi che all'atto della presentazione della comunicazione non sia in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 71 del decreto legislativo n. 59/2010 per l'esercizio dell'attività, decade dal diritto di sub-ingresso. La decadenza opera di diritto ed è comunicata all'interessato e, in caso di gestione d'azienda, anche al titolare che ha affidato l'azienda, dal Dirigente dell'Ufficio Commercio.
7. Il subentrante per causa di morte, anche se non in possesso dei requisiti di cui all'art. 71 del decreto legislativo n. 59/2010, ha comunque facoltà di continuare, a titolo provvisorio, l'attività del dante causa per sei mesi dalla morte del titolare; entro tale termine, pena la decadenza, deve essere presentata regolare comunicazione di sub-ingresso e il richiedente deve essere in possesso dei requisiti.
8. Il trasferimento della proprietà per atto tra vivi dell'azienda o di un ramo d'azienda, durante la gestione (per affitto o comodato) di un soggetto terzo, comporta di diritto il trasferimento della concessione all'acquirente che ha comunque l'obbligo di comunicare il passaggio di proprietà al Comune tramite il SUAP entro 30 giorni dall'avvenuto acquisto, autocertificando

contestualmente il possesso dei requisiti morali. Il trasferimento, con la conseguente comunicazione al Comune, fa venir meno ogni diritto in capo al cedente. Il nuovo proprietario, prima di iniziare l'attività e comunque entro 60 giorni dalla data di cessazione della gestione, dovrà fare comunicazione di sub-ingresso. La mancanza dei requisiti morali e/o professionali o la trasmissione della comunicazione di sub-ingresso oltre il 60 giorno, fa decadere il diritto al rilascio dell'autorizzazione/concessione.

#### **Art. 10**

##### **Reintestazione dell'autorizzazione e della concessione dell'area**

1. Nei casi in cui sia avvenuto il trasferimento della gestione di un'azienda o di un suo ramo, esercitata su posteggio, l'autorizzazione/concessione per l'esercizio dell'attività nell'area di posteggio è valida fino al termine della gestione e, alla cessazione della stessa, il titolare originario ha diritto di reintestarsi l'attività previa comunicazione, autocertificando il possesso dei requisiti soggettivi di legge per l'esercizio dell'attività. Qualora questi non chieda la reintestazione entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla data di cessazione della gestione, decade dal diritto. La decadenza opera di diritto ed è comunicata all'interessato.
2. In caso di attività esercitata su area pubblica in forma itinerante, al termine della gestione, la reintestazione dell'autorizzazione è comunicata tramite SUAP dal titolare originario, autocertificando il possesso dei requisiti di legge per l'esercizio dell'attività, al Comune che ha rilasciato l'autorizzazione. Qualora l'originario titolare non richieda la reintestazione del titolo entro 60 giorni, decade dal diritto di esercitare l'attività. La decadenza opera di diritto ed è comunicata all'interessato.
3. Nel caso sia avvenuto il trasferimento della proprietà dell'azienda o del ramo d'azienda durante la gestione (per affitto o comodato) di un soggetto terzo, la reintestazione potrà avvenire solamente a favore del nuovo proprietario come previsto dal precedente art. 9 c.9.

#### **Art. 11**

##### **Indirizzi generali in materia di orari**

1. L'attività di vendita nei posteggi isolati deve svolgersi negli orari indicati nel Piano per il Commercio su Area Pubblica con riferimento al singolo posteggio isolato.
2. In caso di autorizzazioni temporanee di cui all'art. 25 del presente regolamento, l'orario di esercizio, che deve essere indicato nella relativa concessione, deve corrispondere a quello della manifestazione a cui si fa riferimento.

#### **Art. 12**

##### **Normativa igienico-sanitaria**

1. Si intendono integralmente richiamate nel presente regolamento, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico sanitario stabilite, oltre che da leggi e regolamenti vigenti in materia, anche dall'ordinanza del Ministero della Sanità del 3 aprile 2002 e dalla DGRV 3710/07 e dalle loro eventuali successive modificazioni.
2. In particolare:
  - a. il Comune è tenuto ad assicurare nelle aree di mercato la funzionalità delle aree stesse;
  - b. ciascun operatore è responsabile, per ciò che attiene il posteggio nel quale è autorizzato ad esercitare l'attività, del rispetto delle prescrizioni indicate nell'ordinanza del Ministero della Sanità e dell'osservanza delle norme igienico-sanitarie e deve assicurare, per quanto di competenza, la conformità degli impianti, la potabilità dell'acqua dal punto di allaccio, la pulizia, la disinfezione e disinfestazione, la raccolta e l'allontanamento dei rifiuti. Gli operatori hanno tali responsabilità e doveri anche se il loro posteggio è isolato o riunito con altri che insieme non raggiungono il numero previsto per la costituzione di un mercato;

- c. nel rispetto di quanto previsto dalla DGRV 3710/07, per gli operatori del settore alimentare l'esercizio dell'attività è subordinata alla presentazione della notifica sanitaria all'ULSS competente tramite SUAP.
3. La vendita e la preparazione sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari sono subordinate al rispetto delle norme vigenti ed, in particolare, delle specifiche condizioni indicate all'art. 6, lettere a) b) c) d) e), dell'ordinanza del Ministero della Sanità.
4. La lavorazione dei prodotti ortofrutticoli deve essere effettuata secondo le caratteristiche igienico-sanitarie previste dalla normativa di settore e riconosciute dall'ULSS.

### **CAPO III POSTEGGI ISOLATI**

#### **Art. 13**

##### **Piano dei posteggi isolati**

1. I posteggi isolati presenti nel territorio comunale sono individuati dal Consiglio Comunale con la deliberazione di approvazione del Piano del Commercio su Aree Pubbliche di cui all'art. 2 della Legge Regionale, avente validità triennale e comunque fino all'adozione di un nuovo piano.
2. Nel Piano di cui al comma 1, sono approvate apposite schede distinte per singoli posteggi isolati indicanti:
  - a. l'ubicazione e la denominazione;
  - b. il periodo/giorno di svolgimento e l'orario;
  - c. il numero complessivo dei posteggi e la loro superficie;
  - d. le eventuali tipologie merceologiche dei posteggi;
3. Alla scheda di ciascun posteggio isolato è allegata la planimetria indicante la superficie, la loro dislocazione, la suddivisione in settori ed eventuali tipologie merceologiche.

#### **Art. 14**

##### **Trasferimenti dei posteggi**

1. In caso di trasferimento di singoli posteggi devono essere adottate le soluzioni che consentano agli operatori di usufruire di una superficie avente possibilmente le stesse dimensioni o di un posteggio il più possibile simile a quello trasferito.
2. Qualora il trasferimento comporti l'interessamento di nuove vie o piazze o la dismissione di intere vie o piazze prima interessate, esso è sempre deliberato dal Consiglio Comunale quale modifica del Piano delle Aree. Lo spostamento definitivo di uno o più posteggi per sopravvenute situazioni di pubblico interesse nell'ambito delle medesime aree di mercato non costituisce modifica del piano ed è disposto, sentite le rappresentanze locali delle associazioni degli operatori e delle organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello provinciale, dal Dirigente dell'Ufficio Commercio, che provvede anche ad aggiornare la planimetria del mercato e a farlo ratificare dal Consiglio Comunale alla scadenza triennale o comunque in occasione dell'adozione di un nuovo Piano.
3. Se lo spostamento riguarda più operatori, il criterio per la riassegnazione dei nuovi posteggi deve basarsi sull'anzianità di presenza in quel posteggio degli operatori interessati dallo spostamento intesa come anzianità di partecipazione. Nel determinare l'anzianità di partecipazione al mercato si considerano i sub-ingressi sino a risalire al titolare originario del posteggio. In caso di parità, deve essere valutata la maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A. (ex Registro Ditte) per l'attività di commercio su aree pubbliche. Per la formazione della graduatoria, nell'ipotesi di operatori già iscritti all'ex Registro Ditte si considera la data di iscrizione al R.E.A per l'attività di commercio su aree pubbliche indicata nella visura camerale. Viceversa, nel caso l'iscrizione al R.E.A. avvenga sin dall'origine, accertato che i codici dell'attività esercitata dall'operatore (classificazione ATECO) comprendono anche il

commercio su aree pubbliche, si considera la data di inizio attività indicata nella visura camerale.

4. L'attuazione del trasferimento deve essere preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento di cui all'art. 7 della L. 7 agosto 1990 n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo) e in tale fattispecie può trovare applicazione l'art. 11 della stessa legge (Accordi integrativi e sostitutivi del provvedimento).
5. Nel caso di temporanea indisponibilità di tutta o parte dell'area di mercato per straordinarie esigenze o per l'espletamento di funzioni e/o attività di competenza comunale o di interesse generale, il Dirigente dell'Ufficio Commercio, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, provvede, ove possibile, al trasferimento temporaneo di tutto o parte del mercato stesso in altra area fino a che si renda nuovamente disponibile la sede originaria.
6. Il trasferimento temporaneo di singoli posteggi per sopravvenute situazioni di fatto o necessità tecniche è disposto dal Dirigente dell'Ufficio Commercio, sentiti gli interessati.

#### **Art. 15**

##### **Soppressione del mercato o di singoli posteggi**

1. Il Consiglio comunale può disporre, sentite le rappresentanze delle associazioni degli operatori maggiormente rappresentative e delle organizzazioni dei consumatori, la soppressione di singoli posteggi, al verificarsi di almeno una delle seguenti situazioni:
  - a. caduta sistematica della domanda;
  - b. rilevante riduzione della capacità attrattiva del mercato;
  - c. mancato utilizzo dei posteggi esistenti, anche da parte degli operatori precari, per dodici mesi;
  - d. mancata assegnazione del posteggio dopo due pubblicazioni di bando di assegnazione;
  - e. razionalizzazione degli spazi di mercato.

#### **Art. 16**

##### **Ampliamento dei posteggi**

1. La modifica dei posteggi nell'ambito dei mercati può avvenire solamente in occasione di una ristrutturazione, anche parziale, del mercato che sia attuata con apposito provvedimento del Consiglio Comunale o in occasione della revisione del piano commerciale.
2. L'ampliamento dei posteggi isolati può avvenire in qualsiasi momento purché la richiesta sia debitamente motivata da esigenze di miglior servizio al consumatore. La richiesta è valutata dal Dirigente dell'Ufficio Commercio, sentito il Comando di Polizia Locale, ed il Settore Tecnico.

#### **Art. 17**

##### **Migliorie**

1. Prima di pubblicare il bando con l'elenco dei posteggi liberi, il Dirigente dell'Ufficio Commercio competente provvede a migliorare la posizione degli operatori già titolari di posteggio assegnando i posteggi resisi liberi dello stesso settore o tipologia merceologica. A tale scopo il Dirigente dell'Ufficio Commercio pubblica all'Albo pretorio del Comune il provvedimento che individua i posteggi liberi o modificati
2. La presentazione della domanda di miglioria, a pena d'inammissibilità, deve essere fatta pervenire al comune tramite SUAP entro 30 giorni dalla pubblicazione all'Albo pretorio del provvedimento del Dirigente che individua i posteggi liberi o modificati.
3. In caso di più richieste per uno stesso posteggio, la miglioria deve basarsi nell'ordine sui seguenti criteri di priorità:
  - anzianità di presenza nel mercato da parte dell'operatore interessato allo spostamento e, in caso di presenza di sub-ingressi, anche da parte dei precedenti titolari dell'autorizzazione;

- maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A. (ex registro ditte) per l'attività di commercio su aree pubbliche; in caso di società di persone, deve essere tenuto conto della data di iscrizione al REA più favorevole relativa al socio che abbia conferito nella società la propria azienda o ramo d'azienda a condizione che il socio sia rimasto nell'azienda come socio illimitatamente responsabile.
4. La graduatoria così formata sarà scorsa fino ad esaurimento, per la scelta dei posti via via resisi liberi.
  5. Tale procedura vale anche per i posteggi riservati ai Produttori Agricoli.

### **Art. 18**

#### **Regolazione della circolazione veicolare**

1. Ogni area su cui è in corso lo svolgimento di mercati è interdetta, con ordinanza ai sensi del codice della strada, al traffico veicolare.
2. Le modalità di accesso e di carico e scarico per gli operatori sono stabilite nella specifica scheda di mercato o con apposito provvedimento che favorisca il miglior funzionamento del mercato.

### **Art. 19**

#### **Produttori agricoli**

1. I produttori agricoli, iscritti nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della Legge n.580/93, possono esercitare l'attività di vendita su aree pubbliche dopo aver effettuato l'invio della comunicazione al Comune ove ha sede l'azienda di cui all'art. 4 del decreto legislativo 228/2001. Per la vendita mediante l'utilizzo di un posteggio valgono le regole contenute nel successivo articolo.
2. Il produttore agricolo deve indicare al pubblico in modo chiaro e ben leggibile il luogo d'origine di ogni prodotto, l'impresa produttrice e tenere nettamente separati dagli altri gli eventuali prodotti che non provengono dalla propria azienda; la superficie espositiva per tali prodotti non deve essere superiore ad un terzo della superficie espositiva. In ogni caso, per mantenere la qualifica di produttore agricolo deve essere rispettato il criterio di prevalenza di cui all'art. 2135 del Codice Civile e l'ammontare dei ricavi relativi ai prodotti non provenienti dall'azienda non può superare gli importi stabiliti dal decreto legislativo 228/2001 e successive modifiche.
3. L'attività del produttore agricolo effettuata in forma itinerante è sottoposta, per quanto compatibili, agli stessi limiti e divieti previsti per gli operatori del commercio su aree pubbliche indicati agli art. 7 e 8.

## **CAPO IV**

### **MANIFESTAZIONI STRAORDINARIE**

### **Art. 20**

#### **Manifestazioni straordinarie**

1. In occasione di manifestazioni su suolo pubblico, organizzate da terzi, previa concessione dell'area da parte dell'Amministrazione Comunale, sono rilasciate autorizzazioni temporanee, valide per la durata della manifestazione, per la vendita di prodotti alimentari e non alimentari nonché per la somministrazione di alimenti e bevande ad operatori economici scelti dall'organizzatore della manifestazione. Non possono essere rilasciate più di due autorizzazioni alla medesima ditta.
2. Le domande di autorizzazione indicanti il settore merceologico, complete di tutti i dati relativi alla ditta, compresa l'iscrizione al registro delle imprese e l'autodichiarazione relativa al possesso dei requisiti soggettivi e/o professionali quando necessari, devono pervenire

all'Ufficio Commercio tramite SUAP almeno 30 giorni prima dell'inizio della manifestazione con allegato il nulla osta dell'organizzatore della manifestazione che deve contenere il posteggio assegnato, le sue dimensioni e, se necessario, la planimetria dell'area che intende occupare.

3. In occasione di manifestazioni temporanee (culturali, sportive, musicali, promozionali ecc.) organizzate dal Comune, sono rilasciate autorizzazioni temporanee, valide per la durata della manifestazione, per la vendita di prodotti alimentari e non alimentari nonché per la somministrazione di alimenti e bevande ad operatori economici scelti tramite procedura ad evidenza pubblica.

## **CAPO V SANZIONI**

### **Art. 21**

#### **Sospensione dell'autorizzazione d'esercizio**

1. In caso di violazioni di particolare gravità accertate con provvedimenti definitivi, o di recidiva, il Dirigente dell'Ufficio Commercio può disporre, ai sensi dell'art. 29, comma 3 del Decreto Legislativo 114/1998, la sospensione dell'attività di vendita su area pubblica sul territorio comunale per un periodo di tempo non superiore a 20 giorni, ferma restando la responsabilità per danni arrecati ai beni pubblici.
2. In caso di esito negativo della verifica di cui all'art. 4 bis, comma 3 della Legge Regionale Veneto 10/2001, l'autorizzazione è sospesa per centoventi giorni, ovvero sino al giorno della regolarizzazione se antecedente. Tale sospensione non è da intendersi come mancato utilizzo del posteggio ai fini dell'art. 5, comma 1, lett. B) e lettera b bis) della Legge Regionale Veneto 10/2001.
3. Si considerano di particolare gravità:
  - a) il reiterato mancato rispetto dell'orario di vendita;
  - b) gravi violazioni relative al mancato rispetto delle disposizioni inerenti la pulizia del posteggio e delle aree di mercato;
  - c) il doloso danneggiamento della sede stradale, degli elementi di arredo urbano, del patrimonio arboreo e dei manufatti di servizio;
  - d) il mancato rispetto delle norme in materia igienico-sanitaria;
4. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per almeno due volte nell'arco di dodici mesi, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta.

### **Art. 22**

#### **Revoca e Decadenza dell'autorizzazione/concessione d'esercizio**

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica è revocata quando sia accertata la sussistenza di almeno una delle seguenti condizioni:
  - a) il titolare dell'autorizzazione non inizia l'attività entro sei mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione stessa, salvo proroga in caso di comprovata necessità con richiesta presentata almeno quindici giorni prima dalla data di scadenza del termine. L'attività in forma itinerante si considera iniziata con l'iscrizione al registro delle imprese, l'apertura della partita IVA e l'iscrizione all'INPS;
  - b) per decadenza della concessione del posteggio per mancato utilizzo del medesimo, in ciascun anno solare, per periodi complessivamente superiori a quattro mesi ovvero superiore ad un terzo del periodo di operatività del mercato ove questo sia inferiore all'anno solare .

Le assenze sono giustificate e quindi non vengono conteggiate ai fini della decadenza se effettuate per malattia, gravidanza o servizio militare, purché la giustificazione dell'assenza pervenga al Comune entro 30 gg dal verificarsi dell'assenza stessa. Sono considerate assenze per gravidanza tutte quelle fatte dalla titolare di posteggio

successivamente alla presentazione di un certificato di gravidanza e quelle fatte nei tre mesi successivi al parto. Le giustificazioni delle assenze si riferiscono esclusivamente al titolare della concessione. In caso di società, la giustificazione dell'assenza deve riguardare contemporaneamente tutti i legali rappresentanti, salvo che la società abbia preventivamente designato un socio che normalmente partecipa al mercato; in tal caso le assenze possono essere giustificate esclusivamente con riferimento al socio designato.

- c) il titolare non risulta più in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 71 del decreto legislativo n. 59 del 2010.
  - d) il titolare di autorizzazione per l'esercizio dell'attività in forma itinerante sospende la stessa per più di un anno, salvo proroga in caso di comprovata necessità.
2. L'autorizzazione e la concessione sono revocati qualora l'interessato non regolarizzi la propria posizione entro il periodo di sospensione di cui al comma 1 bis dell'art. 5 della Legge Regionale Veneto 10/2001.
  3. L'autorizzazione e la concessione di posteggio sono revocate in caso di esito negativo della verifica di cui all'art. 4 bis, comma 5 della Legge Regionale Veneto 10/2001.
  4. In caso di revoca di autorizzazione rilasciata a seguito di affidamento in gestione a terzi (affitto o comodato), il proprietario originario decade dal diritto di reintestazione.
  5. Il Dirigente dell'Ufficio Commercio, accertata una delle fattispecie di cui ai commi 1, 2, 3, la contesta all'interessato fissando un termine per eventuali controdeduzioni, decorso inutilmente il quale, provvede all'emanazione del provvedimento di revoca. Il provvedimento di revoca, congruamente motivato, è comunicato all'interessato. Nel caso di cui al comma 2, il provvedimento deve essere comunicato anche al proprietario dell'azienda.

### **Art. 23**

#### **Sanzioni**

1. La violazione delle norme previste all'art. 8 commi 1 e 3 è punita con la sanzione amministrativa prevista dall'art. 29, comma 1, del decreto legislativo 114/1998. Non è considerato, invece, esercizio di attività fuori dal posteggio, sanzionabile ai sensi dell'art. 29 comma 1 decreto legislativo, l'occupazione di uno spazio maggiore rispetto a quello indicato nella concessione di posteggio. Tale fattispecie sarà eventualmente sanzionabile in base alla normativa relativa all'occupazione di suolo pubblico (DGR n. 2113/2005).
2. Chiunque violi le limitazioni ed i divieti stabiliti dall'articolo 6, commi 1, 19 e 20 e dall'art. 8 commi 5 e 6 è punito, come previsto all'art. 29, comma 2 del decreto legislativo, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 516 ad Euro 3.098.
3. L'inosservanza delle disposizioni contenute in questo regolamento non disciplinate dal decreto legislativo, da altre specifiche norme e dai commi 1 e 2 del presente articolo è punita con la sanzione amministrativa di Euro 250, ai sensi della legge 689/1981 come modificata dall'art. 6 bis della Legge 24 luglio 2008, n. 125.

## **CAPO VI**

### **CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO**

#### **Art. 24**

##### **Fornitura di energia elettrica**

1. Qualora sia stata predisposta dal Comune al servizio del mercato la rete di distribuzione dell'energia elettrica, tutti gli operatori dei posteggi che ne possono fruire devono obbligatoriamente esservi collegati. Le spese di allacciamento sono a carico di ogni ditta, secondo criteri definiti per singolo mercato. I costi per il consumo e la manutenzione ordinaria, sono a carico degli operatori e verranno tra di essi suddivisi, anche eventualmente in forme forfetarie.

2. In caso di cessione dell'azienda o ramo d'azienda per affitto o comodato, l'obbligo del pagamento dei costi sucitati rimane in capo al titolare della concessione e non all'affittuario o comodatario.
3. Ai titolari di posteggi che siano inadempienti nel pagamento di una quota relativa ai costi di fornitura di energia elettrica, viene assegnato il termine di un mese per regolarizzare la propria situazione debitoria. Qualora gli interessati non regolarizzino la morosità entro il predetto termine si procede, previa diffida, alla messa a ruolo dei soggetti inadempienti. Se il soggetto inadempiente è anche il titolare della concessione, la stessa verrà sospesa per omesso pagamento e si applica quanto previsto dall'art. 27, comma 1, lettera b) ai fini della revoca dell'autorizzazione. Se il soggetto inadempiente è l'affittante od il comodante, non potrà reintestarsi l'autorizzazione fino alla regolarizzazione della propria situazione debitoria.

#### **Art. 25**

##### **Revoca della concessione del posteggio**

1. Il Comune può revocare la concessione del posteggio per motivi di pubblico interesse, con esclusione di qualsiasi onere a carico del Comune stesso.
2. I motivi della revoca vanno preventivamente comunicati all'interessato ai sensi dell'art. 7 della legge 241/1990, indicandogli l'esistenza di eventuali posteggi liberi in altre aree pubbliche comunali, in modo da consentirgli di orientare opportunamente le proprie scelte operative.
3. In caso di revoca, il Comune si attiverà per proporre all'interessato un altro posteggio nel territorio comunale. Il nuovo posteggio, proposto in sostituzione, deve avere possibilmente una superficie non inferiore e deve essere il più possibile simile a quello revocato.
4. La revoca, debitamente motivata negli elementi di fatto e di diritto, è disposta dal Dirigente dell'Ufficio Commercio che ne cura anche la comunicazione all'interessato.

#### **Art. 26**

##### **Sospensione e revoca della concessione per omesso pagamento dei tributi**

1. La concessione è sospesa per omesso pagamento della tassa di occupazione suolo pubblico, dopo che l'ufficio competente abbia emesso l'avviso di accertamento e l'operatore non abbia provveduto al pagamento nei termini ivi previsti, salvo che a seguito di ricorso presentato nei modi e termini di legge non sia stata concessa la sospensione dal pagamento.
2. All'assenza dal mercato a seguito di sospensione della concessione per omesso pagamento dei tributi si applica quanto previsto dall'art. 27, comma 1, lettera b) ai fini della revoca dell'autorizzazione.

### **CAPO VII**

#### **DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Art. 27**

##### **Disposizioni transitorie**

1. Per quanto non previsto dal vigente regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.
2. L'entrata in vigore di nuove direttive comunitarie, di leggi statali o regionali modificatrici di norme vigenti comporta l'adeguamento automatico delle disposizioni del presente regolamento.

#### **Art. 28**

##### **Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione all'albo pretorio.